

**Cass. Civ. 23 giugno 2016 n. 13057**

*“Sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria”.*

La pronuncia citata interviene sul regime di assoggettabilità contributiva del cosiddetto “contributo all'esodo”, quale titolo di corresponsione di una somma di denaro dal Datore di Lavoro al dipendente.

E' da dire che quanto all' assoggettabilità fiscale, le ipotesi di esclusione sono del tutto residuali (ad esempio in tema di danno alla salute ovvero di danno da demansionamento). Così, il contributo all'esodo è certamente soggetto a tassazione, ma non a contribuzione. Senonché, secondo quanto ribadito dalla sentenza in commento, che si inserisce in un fiorente filone giurisprudenziale pressoché concorde, è sempre possibile per l'INPS ovvero per il Giudice sondare l'effettivo titolo della dazione, ancorché denominata contributo all'esodo, stabilendone la sua assoggettabilità contributiva.

Uno degli indici dell'abuso dell'istituto si rinviene, secondo la Cassazione, nel momento di erogazione del pagamento: laddove esso intervenga a rapporto di lavoro già concluso, nel corso di un giudizio sorto in seguito tra le parti (l'impugnazione del licenziamento, ad esempio) la corresponsione dovrà ritenersi “retributiva” e non potrà costituire l'incentivo ad un esodo che si sia già consumato.

La conclusione non pare tuttavia pienamente condivisibile, posto che, in ambito di tutela reale, a seguito di licenziamento ritualmente impugnato, il rapporto di lavoro non cessa ma sopravvive in uno stato di quiescenza, che può consentire legittimamente il pagamento di un contributo all'esodo, senza che esso sia assoggettato a contribuzione.